



Comune di Padova

Settore Mobilità

Ordinanza n. 2021/62/0450 del 30/06/2021

Oggetto: CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI UN TRATTO DI VIA NICCOLÒ TOMMASEO.

IL DELEGATO CON FUNZIONI VICARIE Settore Mobilità

CONSIDERATO che:

- l'impresa Brenta Lavori S.r.l. con sede legale a Vigonza (PD) in via del Basabò, 1, sta procedendo all'adeguamento delle condotte fognarie in un tratto di via Niccolò Tommaseo, intervento propedeutico alla futura realizzazione della linea tranviaria SIR3;
- l'esecuzione di tale intervento e l'apprestamento del relativo cantiere comporta l'occupazione di un tratto delle corsie nord della suddetta via;

VISTA la richiesta della sopraccitata azienda, pervenuta in data 30/06/2021 con prot. n. 294003, per l'adozione del presente provvedimento;

PRESO ATTO delle esigenze emerse durante il tavolo tecnico tenutosi in data 29/06/2021 presso il Settore Lavori Pubblici – Servizio Opere Infrastrutturali, alla presenza di personale della Polizia Locale e della sopraccitata azienda;

VISTO il parere favorevole, per gli aspetti di specifica competenza connessi alla viabilità, espresso dal Settore Polizia Locale e Protezione Civile – Squadra Mobilità e Traffico in data 30/06/2021;

VISTI:

- l'art. 4 del D.Lgs. 165/01, e l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi degli Enti Locali, che conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente Competente;
- l'art. 64 dello Statuto del Comune di Padova;
- gli artt. 5, 6, 7, 21 e 26 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;

ORDINA

1. la chiusura temporanea al traffico veicolare delle corsie nord, direzione Stazione, di via Niccolò Tommaseo, tratto compreso tra la biforcazione con via Gozzi e via L.G. Farini, da giovedì 1/07/2021 a sabato 31/07/2021;
2. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
3. all'impresa Brenta Lavori S.r.l., citata in premessa, di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza, mediante l'installazione, e la successiva rimozione al termine dei lavori, della segnaletica temporanea di preavviso e deviazione necessaria a fornire un chiaro ed inequivocabile messaggio all'utente della strada secondo le disposizioni impartite dal Settore Polizia Locale e Protezione Civile ed in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. - artt. dal 30 al 43 - approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e del D.M. 10/07/2002, **con particolare riguardo all'incrocio Tommaseo-Goldoni.**

E' incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. 495/92.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente Capo Settore Mobilità.

Penalità a carico dei trasgressori a termini di legge.

30/06/2021

Il Delegato con funzioni vicarie
Danilo Guarti

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa